



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

CAPITOLATO SPECIALE PER LA LOCAZIONE DEI CAPANNI DI CACCIA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2026-2031

Si rende noto che in esecuzione della _____ è stata indetta una procedura aperta per l'assegnazione **di n. 31 capanni di caccia** per la stagione venatoria 2026-2031.

1. Oggetto della gara

Il presente capitolato disciplina le condizioni per l'assegnazione in locazione d'uso dei capanni di caccia di proprietà del Comune di Bione, mediante asta pubblica con pubblico banditore.

Ogni capanno costituisce lotto autonomo e sarà oggetto di gara separata.

L'aggiudicazione potrà essere conseguita da ciascun concorrente per un solo capanno, salvo che, al termine della procedura risultino capanni non assegnati e l'amministrazione intenda procedere diversamente secondo quanto previsto dal presente bando.

2. Durata della locazione

La locazione avrà la durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. La cessazione del contratto avverrà senza necessità di disdetta

3. Capanni oggetto di assegnazione e basi d'asta

I capanni da assegnare con le relative basi d'asta riferite ad ogni annualità di durata della locazione, sono i seguenti:

N.	Denominazione	M.ple Terreno	M.ple Capanno	Scadenza Autorizzazione	BASE D'ASTA ANNUO
1.	* ALBAREOLO GOLETTO *	2183	4299	28/02/2032	€ 220,00
2.	ANTU'	1392	/	29/03/2032	€ 140,00
3.	BIANCHINO CE'	2183	/	/	€ 210,00
4.	CERRI MAGGIORE COSTA F.	5327	5037	/	€ 300,00
5.	CIMA GLERA	5327	5038	/	€ 220,00
6.	CIMA PODARSA	2127	/	/	€ 140,00
7.	* COCCA*	1396	5016	/	€ 5.000,00

8.	COCCHETTO FAGGIO	2183	4023	/	€ 550,00
9.	* CROCETTE S. VIGILIO *	4022	4022	22/12/2031	€ 7.000,00
10.	CUCI	2183	5035	22/03/2032	€ 550,00
11.	DOSSI DRUGHER	2183		/	€ 140,00
12.	DOSSO VANZINO - FAGGIO	5327		22/09/2034	€ 280,00
13.	FRASSENEDA GAMBA LONGA	2174		/	€ 140,00
14.	FRASSENEDA GOLETTO	485	5022	/	€ 220,00
15.	FUSIRTULA	2192	5031	22/03/2032	€ 730,00
16.	GAMBASSE 1^ COSTA	5327	5036	/	€ 220,00
17.	GLUNA	4039		29/03/2032	€ 270,00
18.	PAE ALBERE I°	1399	5021	/	€ 220,00
19.	PAE ALBERE II° *	368		26/05/2032	€ 140,00
20.	* PORE – ALBERE *	1400	5015	22/03/2032	€ 160,00
21.	* PREALBA CARGADORE *	1392	5020	15/09/2032	€ 220,00
22.	ROCCOLO FRA LE VIE	2192	5030	/	€ 220,00
23.	SAN ZENO	3922	3922	04/12/2030	€ 730,00
24.	SCAGLIONI	2472	5023	/	€ 220,00
25.	SELVA	3895		/	€ 110,00
26.	SIPIONE	1397	5018	/	€ 140,00
27.	SIVE 3	1206		12/05/2031	€ 110,00
28.	SIVE DAL SOLE	1206	5032	13/05/2032	€ 220,00
29.	SIVE ROCCOLO	1206	5033	/	€ 220,00
30.	SOPAELO I° CASTAGNO	1374	5024	29/03/2032	€ 220,00
31.	SOPAELO II° CASTAGNO	1398	5026	25/05/2032	€ 160,00

* CAPANNI POSTI ALL'INTERNO DEI VALICHI *

Gli importi indicati costituiscono base d'asta annua.

Ogni capanno costituisce lotto autonomo e sarà oggetto di separata gara.

4. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare all'asta i cittadini italiani o residenti nell'unione europea in possesso, al momento dell'aggiudicazione di regolare licenza di caccia da esercitarsi in appostamento fisso.

La partecipazione all'asta è subordinata alla preventiva compilazione e sottoscrizione del Modulo A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva da presentare prima dell'inizio delle operazioni di gara secondo le modalità indicate dal presente avviso.

Nel modulo di domanda il concorrente dovrà indicare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale;
- d) residenza anagrafica;
- e) domicilio, se diverso dalla residenza;
- f) recapito telefonico;
- g) indirizzo e-mail e/o PEC, se posseduto;
- h) estremi del documento di identità in corso di validità;

Con la medesima domanda, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il concorrente dovrà dichiarare:

- a) di essere cittadino italiano o cittadino residente nell'Unione Europea;
- b) di essere in possesso della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) di non trovarsi in alcuna situazione di interdizione, inabilitazione o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) di non avere riportato condanne o provvedimenti che comportino il divieto o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) di essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità, ovvero di impegnarsi a produrla entro il termine assegnato dal Comune e comunque prima della stipula del contratto;
- f) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio della caccia da appostamento fisso;
- g) di impegnarsi a richiedere, ottenere, rinnovare, volturare o depositare, ove necessario, l'autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso;
- h) di essere a conoscenza che l'aggiudicazione del capanno non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria e non sostituisce i titoli, le licenze, i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente;
- i) di avere preso visione dell'avviso d'asta, del presente capitolato e dello schema di contratto e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni;
- j) di essere consapevole che il capanno viene assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza che possano essere avanzate pretese nei confronti del Comune per eventuali carenze, limitazioni, difficoltà di accesso, oneri manutentivi o sopravvenienze normative incidenti sull'utilizzo venatorio;
- k) di non avere debiti scaduti, liquidi ed esigibili nei confronti del Comune di Bione, oppure di impegnarsi a regolarizzare eventuali pendenze prima della stipula del contratto;
- l) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pagamento del canone offerto, al versamento del deposito cauzionale, alla sottoscrizione del contratto e al rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato;
- m) di essere consapevole che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi comportano le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la decadenza dall'aggiudicazione e dagli eventuali benefici conseguiti.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, salvo che la domanda sia sottoscritta digitalmente.

La mancata presentazione del Modulo A, la mancata sottoscrizione dello stesso o l'omessa allegazione del documento di identità, ove necessaria, comportano la non ammissione all'asta.

Il Comune si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.

5. Modalità di aggiudicazione

L'asta si svolgerà con il metodo "Asta Pubblica con il sistema del pubblico banditore, come prescritto nel Regio Decreto del 23.05.1924 n ° 827 con aggiudicazione al massimo rialzo sul canone posto a base di gara per ciascun capanno.

L'asta si svolgerà presso il Comune di Bione nel giorno e nell'ora che verranno indicati nell'avviso d'asta.

Ogni capanno costituisce lotto autonomo e sarà oggetto di separata gara.

La gara sarà esperita con il sistema della candela vergine sostituita da apposito cronometro o timer digitale gestito dal Presidente di gara o da un componente della Commissione. Prima dell'inizio delle operazioni, il Presidente di gara darà lettura delle principali condizioni dell'avviso e del capitolato, nonché delle modalità di svolgimento dell'asta.

L'ordine di chiamata dei posti di caccia verrà sottoposto a sorteggio.

Per ciascun capanno, il presidente dichiarerà aperta la gara indicando:

- a) la denominazione del capanno;
- b) il relativo importo annuo posto a base d'asta;
- c) l'importo minimo del rilancio;
- d) i soggetti ammessi a partecipare alla gara per quel capanno.

Non sono ammesse offerte inferiori alla base d'asta.

La prima offerta non potrà essere inferiore alla base d'asta. I successivi rilanci dovranno essere in aumento per un importo minimo di € 20,00 (venti) o multipli.

Dopo ciascun rilancio, validamente formulato, il Presidente procederà ad una nuova battitura dell'offerta raggiunta invitando i presenti a formulare eventuali nuove offerte in aumento. Ciascuna battitura resterà aperta per un tempo di 30 secondi decorrenti dalla proclamazione dell'offerta raggiunta. Qualora, entro tale termine, non siano formulati ulteriori rilanci, il Presidente dichiarerà chiusa la gara relativa al singolo capanno.

Ogni nuovo rilancio, validamente formulato prima della dichiarazione di chiusura, comporterà la riapertura della battitura e farà decorrere un nuovo termine di 30 secondi.

L'aggiudicazione viene fatta al migliore offerente.

Sono irricevibili i rilanci formulati dopo la dichiarazione di chiusura della gara relativa al singolo capanno, anche se immediatamente successivi allo scadere del termine cronometrato.

In caso di contestazione sul momento di formulazione del rilancio, decide immediatamente il Presidente di gara, sentiti i componenti della Commissione.

L'offerta deve essere formulata personalmente dal concorrente ammesso o dal soggetto munito di valida delega. Il Presidente potrà non ammettere offerte equivoche, condizionate, non chiaramente percepibili, non riferibili con certezza a un concorrente o formulate dopo la chiusura della gara.

L'aggiudicazione potrà essere conseguita da ciascun concorrente per un solo capanno. Il concorrente risultato aggiudicatario non potrà partecipare alle successive gare per altri capanni,

salvo che, al termine della procedura, residuino capanni non assegnati e l'Amministrazione disponga una seconda fase di gara tra i presenti.

Nel caso in cui per un capanno non vengano formulate offerte valide, il Presidente lo dichiarerà non aggiudicato. Al termine della gara, i capanni rimasti non aggiudicati potranno essere oggetto di secondo esperimento nella medesima seduta, di successiva procedura pubblica oppure potranno rimanere non assegnati.

Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine di chiamata dei capanni, delle offerte presentate, degli importi di aggiudicazione, dei nominativi degli aggiudicatari provvisori e degli eventuali capanni rimasti non assegnati.

I capanni sono aggiudicati nello stato in cui si trovano.

6. Delega

Il concorrente impossibilitato a presenziare personalmente potrà farsi rappresentare da persona di fiducia, mediante delega scritta, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato.

La delega dovrà essere consegnata all'Ufficio competente nei giorni precedenti l'asta, oppure direttamente alla Commissione prima dell'inizio delle operazioni.

Il delegato potrà partecipare esclusivamente in nome e per conto del delegante e non potrà rappresentare più di un concorrente

7. Aggiudicazione

L'aggiudicazione pronunciata in sede di asta ha natura provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione del Responsabile competente previa verifica della regolarità delle operazioni di gara, del possesso dei requisiti dichiarati e della documentazione prodotta.

L'aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al mantenimento dell'aggiudicazione qualora non risulti in possesso dei requisiti richiesti o non produca la documentazione prescritta nei termini indicati dal Comune.

8. Canone di locazione

Il canone annuo sarà pari all'importo offerto in sede di gara.

Il canone dovrà essere versato in unica rata annuale entro il 30 giugno di ciascun anno, mediante il sistema di pagamento indicato dal Comune, preferibilmente tramite pagoPA o altra modalità comunicata dall'Ufficio competente.

Per il primo anno il pagamento dovrà avvenire prima della sottoscrizione del contratto, salvo diversa disposizione del Comune.

Dall'anno successivo al primo, il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione ISTAT accertata al 31 dicembre dell'anno precedente, ove positiva.

Il mancato pagamento del canone nei termini costituisce causa di decadenza e risoluzione del contratto, previa diffida dell'Amministrazione, salvo il diritto del Comune al recupero delle somme dovute e al risarcimento degli eventuali danni.

9. Deposito cauzionale

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato e con il contratto.

Il deposito cauzionale è determinato nella misura del 20% del canone annuo di aggiudicazione, con un importo minimo di € 150,00 e un importo massimo di € 1.000,00.

Il deposito cauzionale è posto a garanzia:

- a. del pagamento del canone;
- b. della corretta conservazione del capanno;
- c. dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d. del ripristino dello stato dei luoghi;
- e. del risarcimento di eventuali danni arrecati al bene comunale o a terzi.

Il deposito sarà restituito alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato del capanno e dell'assenza di pendenze economiche o contestazioni.

10. Stipula del contratto e consegna del capanno

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine indicato dal Comune.

La mancata presentazione senza giustificato motivo, il mancato pagamento del canone, il mancato versamento della cauzione o la mancata produzione della documentazione richiesta comportano decadenza dall'aggiudicazione.

La consegna del capanno avverrà mediante sottoscrizione del contratto o di apposito verbale di consegna.

Dal momento della consegna, l'assegnatario assume la custodia del capanno e delle relative pertinenze.

11. Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario è tenuto:

- a. a utilizzare il capanno esclusivamente per finalità consentite dalla normativa vigente;
- b. a rispettare la normativa venatoria, ambientale, forestale, urbanistico-edilizia, paesaggistica e di pubblica sicurezza;
- c. a mantenere il capanno e le pertinenze in buono stato di conservazione;
- d. a provvedere alla manutenzione ordinaria;
- e. a non alterare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione;
- f. a non abbandonare rifiuti o materiali incongrui;
- g. a non arrecare danni al patrimonio comunale, ai fondi circostanti, alla vegetazione o a terzi;
- h. a pagare puntualmente il canone;
- i. a mantenere per tutta la durata del rapporto i requisiti e i titoli necessari per l'utilizzo del capanno;
- j. a consegnare al Comune i decreti regionali di autorizzazione dei capanni;
- k. a comunicare tempestivamente al Comune ogni fatto, provvedimento o sopravvenienza che possa incidere sull'utilizzo del capanno o sull'esercizio dell'attività venatoria.

12. Manutenzione e migliorie

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le opere di manutenzione ordinaria necessarie alla conservazione del capanno, delle pertinenze e degli apprestamenti esistenti.

Le manutenzioni ordinarie dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.

Le opere di manutenzione straordinaria, modifica, trasformazione, ampliamento, spostamento o alterazione del capanno o delle pertinenze potranno essere eseguite solo previa autorizzazione scritta del Comune e nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia, paesaggistica, forestale, ambientale e venatoria vigente.

È vietato rimuovere, danneggiare o alterare le strutture esistenti, gli apprestamenti e le opere di miglioria realizzate, che alla scadenza resteranno acquisite al patrimonio comunale senza diritto ad indennizzo.

L'esecuzione di opere non autorizzate comporta la risoluzione del contratto, l'obbligo di ripristino e il risarcimento degli eventuali danni.

13. Divieto di sublocazione e cessione

È fatto espresso divieto di sublocazione, subconcessione, comodato, cessione del contratto, cessione dell'utilizzo del capanno o comunque affidamento a terzi, anche parziale o temporaneo, salvo autorizzazione scritta del Comune nei soli casi consentiti dalla normativa e dal contratto.

La violazione del presente divieto comporta la decadenza dall'assegnazione e la risoluzione del contratto.

14. Capanni non aggiudicati

In caso di mancata aggiudicazione di uno o più capanni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di:

1. procedere, nella medesima seduta, a un secondo esperimento di gara tra i presenti;
2. indire successiva procedura pubblica;
3. procedere, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, a trattativa diretta;
4. mantenere il capanno non assegnato.

13. Responsabilità

L'aggiudicatario utilizza il capanno a proprio rischio e sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il Comune non risponde per danni subiti dall'aggiudicatario o da terzi derivanti dall'uso del capanno, dall'attività venatoria, dallo stato dei luoghi, da eventi naturali, da atti di terzi o da fatto dell'utilizzatore.

L'aggiudicatario è tenuto a manlevare e tenere indenne il Comune da pretese, danni, sanzioni o responsabilità derivanti dall'uso del capanno e delle relative pertinenze.

14. Sopravvenienze normative e limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria

L'assegnazione del capanno ha ad oggetto esclusivamente la locazione del bene comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova al momento della consegna.

Il Comune non rilascia, né garantisce, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, che resta disciplinata dalla normativa statale e regionale vigente ed è subordinata al possesso, al mantenimento e all'efficacia dei titoli, licenze, autorizzazioni, abilitazioni e condizioni richiesti dagli enti competenti.

L'assegnatario dichiara di essere consapevole che, nel corso della durata contrattuale, l'utilizzo venatorio del capanno potrà essere inciso, limitato, sospeso, vietato o comunque modificato, in tutto o in parte.

Tali sopravvenienze, ove non imputabili al Comune, non costituiscono inadempimento dell'Amministrazione e non danno diritto ad alcun risarcimento del danno, indennizzo, lucro

cessante, perdita di chance venatoria, rimborso per richiami vivi, attrezzature, migliorie, manutenzioni, spese di accesso, trasferimenti, autorizzazioni o altri oneri sostenuti dall'assegnatario.

L'assegnatario assume a proprio carico l'alea ordinaria derivante dalla variabilità della disciplina venatoria, dei calendari, delle specie cacciabili, dei periodi di caccia, delle modalità di esercizio venatorio e delle prescrizioni eventualmente applicabili al capanno assegnato.

Le limitazioni temporanee, di durata pari o inferiore alla metà del periodo di caccia utile riferito al capanno assegnato, nonché le limitazioni relative a singole specie, giornate, periodi, modalità di caccia o prescrizioni accessorie, non comportano restituzione del canone, riduzione automatica dello stesso, né sospensione degli obblighi contrattuali.

Qualora, per effetto di sopravvenienze normative, amministrative o giurisdizionali non imputabili al Comune, l'attività venatoria dal capanno risulti totalmente preclusa per un periodo superiore alla metà del periodo di caccia utile riferito alla stagione venatoria di riferimento, l'assegnatario potrà presentare al Comune motivata istanza di restituzione proporzionale del canone annuo, corredata dalla documentazione comprovante la preclusione.

Ai fini del presente articolo, per preclusione totale si intende l'impossibilità giuridica di esercitare qualsiasi attività venatoria dal capanno assegnato, in forza di atto normativo, amministrativo o giurisdizionale efficace e riferibile oggettivamente all'area o all'appostamento interessato.

Non costituiscono preclusione totale:

- a) la perdita, sospensione o mancata acquisizione di requisiti personali dell'assegnatario;
- b) il mancato pagamento di tasse, canoni, diritti o altri oneri dovuti dall'assegnatario;
- c) il mancato rilascio o rinnovo dell'autorizzazione per causa imputabile all'assegnatario;
- d) le limitazioni relative a singole specie, periodi, giornate o modalità di caccia;
- e) le condizioni meteorologiche, ambientali o di accessibilità ordinariamente connesse alla natura montana dei luoghi;
- f) il mancato gradimento, la minore produttività venatoria o la ridotta utilità soggettiva del capanno.

L'istanza di restituzione proporzionale del canone dovrà essere presentata entro **30 giorni** dall'evento impeditivo.

Il Comune, previa istruttoria, verifica:

- a) l'esistenza e l'efficacia della sopravvenienza normativa, amministrativa o giurisdizionale;
- b) la sua concreta riferibilità al capanno assegnato;
- c) la durata della preclusione;
- d) la natura totale o parziale della limitazione;
- e) l'incidenza della preclusione rispetto al periodo di caccia utile riferito alla stagione venatoria interessata.

Accertata la preclusione totale dell'attività venatoria per un periodo superiore alla metà del periodo di caccia utile, il Comune dispone la restituzione proporzionale del canone annuo versato per l'annualità interessata, commisurata al periodo di effettiva preclusione, senza interessi, rivalutazione monetaria o ulteriori accessori.

Qualora il canone relativo all'annualità interessata non sia ancora stato versato, il Comune ridetermina il canone dovuto in misura proporzionale al periodo di effettivo possibile utilizzo venatorio del capanno, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

La restituzione proporzionale del canone costituisce l'unica forma di riequilibrio del rapporto ed esclude ogni ulteriore pretesa economica o risarcitoria.

Qualora la preclusione totale dell'attività venatoria si protragga per due stagioni venatorie consecutive, ovvero risulti definitiva o comunque stabilmente incompatibile con la finalità venatoria del capanno, ciascuna parte potrà recedere dal rapporto mediante comunicazione scritta.

In caso di recesso per le ragioni di cui al comma precedente, non sono dovuti penali, indennizzi o risarcimenti. Resta dovuto il canone maturato fino alla data di efficacia del recesso, salva l'eventuale restituzione proporzionale spettante per la stagione interessata.

Resta fermo l'obbligo dell'assegnatario di rispettare immediatamente ogni divieto, sospensione, limitazione o prescrizione sopravvenuta, anche se adottata successivamente alla stipula del contratto.

L'assegnatario tiene indenne il Comune da ogni responsabilità, sanzione, contestazione, pretesa o danno derivante dall'inosservanza della normativa venatoria, ambientale, forestale, paesaggistica, urbanistico-edilizia o di pubblica sicurezza applicabile all'utilizzo del capanno.

16. Responsabilità e manleva

L'assegnatario utilizza il capanno a proprio rischio e sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il Comune non risponde per danni subiti dall'assegnatario o da terzi derivanti dall'uso del capanno, dall'attività venatoria, dallo stato dei luoghi, da eventi naturali, da atti di terzi o da fatto dell'utilizzatore.

L'assegnatario è tenuto a manlevare e tenere indenne il Comune da pretese, danni, sanzioni o responsabilità derivanti dall'uso del capanno e delle relative pertinenze.

L'assegnatario risponde altresì dei danni arrecati al capanno, alle pertinenze, ai terreni, alla vegetazione, a beni comunali o a terzi, anche se causati da persone da lui ammesse, incaricate o comunque presenti sul posto con il suo consenso.

17. Controlli

Il Comune potrà effettuare controlli sullo stato del capanno, sull'uso del bene e sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto.

L'assegnatario dovrà consentire l'accesso al personale comunale o ad altri soggetti incaricati dal Comune.

In caso di accertate irregolarità, il Comune potrà diffidare l'assegnatario a provvedere entro un termine determinato, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di decadenza o risoluzione nei casi più gravi.

18. Decadenza, revoca e risoluzione

Costituiscono cause di decadenza, revoca o risoluzione del rapporto:

- a) mancato pagamento del canone;
- b) mancato versamento del deposito cauzionale;
- c) mancata sottoscrizione del contratto nel termine assegnato;
- d) mancata produzione dei titoli venatori richiesti;
- e) mancato ottenimento, rinnovo, voltura o subentro dell'autorizzazione all'appostamento fisso, ove necessario e per causa imputabile all'assegnatario;
- f) perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività venatoria;
- g) sublocazione, cessione o utilizzo non autorizzato da parte di terzi;
- h) modifica non autorizzata del capanno o delle pertinenze;
- i) danneggiamento del bene comunale;

- j) violazione della normativa venatoria, forestale, ambientale, urbanistica, paesaggistica o di pubblica sicurezza;
- k) dichiarazioni non veritiere rese in sede di gara;
- l) uso del capanno per finalità diverse da quelle consentite;
- m) mancata esecuzione degli interventi di ripristino o manutenzione richiesti dal Comune;
- n) abbandono di rifiuti o materiali incongrui;
- o) mancato rispetto di divieti, sospensioni o prescrizioni sopravvenute.

Nei casi di inadempimento, il Comune potrà diffidare l'assegnatario ad adempiere entro un termine congruo. Decorso inutilmente tale termine, il contratto potrà essere risolto.

Nei casi di particolare gravità, il Comune potrà disporre la risoluzione immediata, fatta salva ogni ulteriore azione per il recupero delle somme dovute e il risarcimento dei danni.

19. Recesso per pubblico interesse

Il Comune potrà recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per esigenze di tutela ambientale, sicurezza, gestione del patrimonio, pianificazione territoriale o diversa destinazione del bene.

Il recesso dovrà essere comunicato all'assegnatario con preavviso di almeno sei mesi, salvo casi di urgenza o necessità indifferibile.

In caso di recesso per pubblico interesse, l'assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o compenso, salvo la restituzione della quota di canone eventualmente versata e non goduta, se dovuta.

20. Restituzione del capanno

Alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione, decadenza, revoca o recesso, l'assegnatario dovrà restituire il capanno libero da persone e cose, in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso.

Il Comune potrà effettuare sopralluogo di verifica e redigere apposito verbale.

Eventuali danni, rimozioni, alterazioni o mancate manutenzioni saranno posti a carico dell'assegnatario, anche mediante incameramento totale o parziale della cauzione.

Le migliorie, addizioni e opere stabilmente incorporate resteranno acquisite al Comune senza diritto ad indennizzo.

21. Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese imposte, bolli, registrazione e diritti, se dovuti, sono a carico dell'aggiudicatario.

22. Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dai concorrenti e dagli assegnatari saranno trattati dal Comune di Bione esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara, alla successiva stipula del contratto e alla gestione del rapporto, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

23. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano l'avviso d'asta, lo schema di contratto, il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il Codice civile, la normativa statale e regionale in materia venatoria, ambientale, forestale, paesaggistica e urbanistico-edilizia, nonché le ulteriori disposizioni vigenti applicabili.

La partecipazione alla procedura comporta piena, integrale e incondizionata accettazione del presente capitolato.

Il responsabile del Servizio

Geom Alioni Marco

(F.to digitalmente)